Imposte 02 Febbraio 2021

Abuso del diritto per l'operazione complessa con la cessione finale di quote al trust

di Alessandro Germani

Con la risposta a interpello 78/2021 l'agenzia delle Entrate boccia una complessa operazione composta da una scissione, da una rinuncia a un credito e da una cessione di partecipazione in quanto abusiva.
Due coniugi hanno costituito un trust, con beneficiari i figli, che detiene una partecipazione in Beta e dei crediti verso Beta e Gamma. Beta detiene a sua volta l'89,99% di Teta, che dispone di un immobile in locazione finanziaria locato a Gamma. C'è un potenziale acquirente di Teta e l'operazione potrebbe consistere in una mera cessione di Teta da parte di Beta, che sarebbe plusvalente (non ricorrendo la *participation exemption*).
Gli istanti propongono una complessa alternativa:
- una scissione parziale proporzionale negativa di Beta con cui la beneficiaria (Teta Tre) riceve parte del debito di Beta verso il Trust oltre che l'89,99% di Teta;
- una rinuncia parziale del credito da parte del Trust in favore della beneficiaria della scissione volta a patrimonializzare la stessa (a fronte del netto negativo della scissione); per il trust si verifica un incremento del costo della partecipazione in Teta Tre, senza che ciò determini una sopravvenienza attiva per la società;
- l'acquisto da parte di Teta Tre delle quote di minoranza di Teta;
- la cessione del 100% delle quote in Teta Tre da parte del Trust al cessionario potenziale.

Nella risposta l'Agenzia ricorda che la scissione è neutrale e non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa, mantenendo i plusvalori provvisoriamente latenti. In generale un'azienda può circolare sia in via diretta sia indiretta, ma la scissione può essere elusiva se sottende a una serie di operazioni volte a spostare la tassazione dai beni di primo grado a quelli di secondo grado (partecipazioni) che godono di un regime impositivo più mite (risoluzione 97/E/17).
L'Agenzia osserva che una cessione diretta avrebbe comportato una maggiore tassazione, posto che per diretta ammissione dell'istante non si applica la Pex. Di contro la rinuncia al credito fa aumentare il costo della partecipazione in Teta Tre da parte del Trust e riduce quindi il potenziale capital gain. Ed è qui il vantaggio fiscale indebito per le Entrate, che contravviene alle regole degli articoli Tuir 86 e 87 sulle plusvalenze e dell'articolo 101, comma 7, sulle rinunce ai crediti.

La rinuncia è finalizzata solo a ridurre il carico fiscale dell'operazione e l'articolata serie di operazioni prospettate appare priva di sostanza economica, in quanto inidonea a produrre effetti significativi diversi dai descritti vantaggi fiscali, posto che si potrebbe raggiungere l'obiettivo attraverso una cessione diretta di Teta da parte di Beta e dei soci di minoranza.
Risulta un numero superfluo di negozi atti solo a far conseguire un vantaggio fiscale indebito al Trust. Tale vantaggio fiscale indebito è essenziale in quanto non sono rinvenibili valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale. L'operazione è dunque abusiva, in base all'articolo 10-bis della legge 212/2000.

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati